

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - dr. <sup>ssa</sup> Maria Rosaria Cultrera | - Presidente -             |
| - dr. <sup>ssa</sup> Marianna Lopiano       | - Consigliere -            |
| - dr. Ugo Candia                            | - Consigliere - Relatore - |

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 583/15 in esso riunito il procedimento n. 598/15 del ruolo della volontaria giurisdizione, avente ad oggetto:

RECLAMO EX ART. 18 LEGGE FALLIMENTARE

pendente

NEL PROCEDIMENTO N. 583/15 V.G.

De

TRA

, residente in  
in proprio e quale proprietario della quota del  
95% (sottoposta a sequestro preventivo in data 9 dicembre 2014) del  
capitale sociale della

residente in

, in proprio e quale proprietaria della  
quota del 5% (sottoposta a sequestro preventivo in data 9 dicembre 2014)  
del capitale sociale della S

r  
\  
c

- RECLAMANTI -

E

N con sede in  
Napoli in persona del legale rapp.<sup>te</sup> p.t., sig.  
rapp.<sup>ta</sup> e difesa, giusta procura speciale e nomina  
rilasciate a margine della memoria difensiva, dall'avv.<sup>to</sup>

NONCHÉ

Il curatore del fallimento della società  
, avv.<sup>to</sup> rapp.<sup>ta</sup>  
e difesa, giusta procura speciale e nomina rilasciate in calce alla memoria  
difensiva, nonché di provvedimento autorizzativo del giudice delegato del 19

- RESISTENTE -

NEL PROCEDIMENTO N. 583/15 V.G.

T R A

con sede in Napoli alla P.<sup>zza</sup> ) (società sottoposta a  
sequestro preventivo operato d'urgenza in data 15.1.2014 e convalidato in  
forza di decreti del 31.10.2014 e 8/9.12.2014 dal GIP del Tribunale di  
Napoli, proc. pen. 30633/12 RGNR DDA Napoli n. 26592/14 RG GIP, già n.  
24907/13 RG GIP), in persona dei legali rapp.<sup>ti</sup> p.t./amministratori giudiziari,  
avv.<sup>to</sup> ) e dr. rapp.<sup>ta</sup> e difesa, giusta  
procura speciale e nomina rilasciate in calce alla memoria difensiva, nonché  
di decreto autorizzativo del GIP del 2 aprile 2015, dall'avv.<sup>to</sup>

- RECLAMANTE -

E

con sede in  
Napoli alla via ) in persona del legale rapp.<sup>te</sup> p.t., sig.  
rapp.<sup>ta</sup> e difesa, giusta procura speciale e nomina  
rilasciate a margine della memoria difensiva,

- RESISTENTE -

Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.

Pagina 2 di 18

NONCHÈ

Il curatore del fallimento della società S.AEM. E. di S.

avv. , rapp. <sup>ta</sup>

e difesa, giusta procura speciale e nomina rilasciate in calce alla memoria difensiva, nonché di provvedimento autorizzativo del giudice delegato del 19

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
--

1. Con sentenza n. 80/15, pronunciata in data 26 marzo 2015, il Tribunale di Napoli – settima sezione civile -, su ricorso proposto dalla società *Mica Informatica s.p.a.*, ha dichiarato il fallimento della società S. , società quest'ultima il cui patrimonio aziendale e le quote sociali (appartenenti a risultano sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento 30633/12 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli, con nomina di due amministratori giudiziali dei beni oggetto di sequestro.

Il Tribunale ha dato atto della compiuta integrazione del contraddittorio in ragione della partecipazione al giudizio della società sia per il tramite dei menzionati amministratori giudiziali che per effetto dell'attività svolta dalla sig. <sup>ra</sup> legale rappresentate della predetta società.

Ha, quindi, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli rispetto a quella del Tribunale di Nola ed ha, poi, negato che l'inesatta indicazione della società debitrice (menzionata nel ricorso di fallimento con la sola denominazione S. n luogo di S ) abbia potuto creare incertezze sul rapporto debitorio dedotto e posto a base dell'iniziativa prefallimentare.

Dato, quindi, atto della sussistenza dei requisiti dimensionali, il primo giudice ha, nel merito, posto in evidenza che la società ricorrente vanta un credito di € 140.000,00 per fornitura di merce eseguita nei confronti della

*Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.*

S. s.r.l. (da ora sola <sup>citata</sup> --- citato dagli assegni bancari tratti dalla debitrice in favore della S. (in seguito solo S.)), la cui esistenza ed il mancato pagamento si è ritenuto non essere stato oggetto di contestazione.

Per tale via, segnalata la ricorrenza di una liquidità di poco superiore alla somma di € 24.000,00, il giudice *a quo* ha reputato sussistere lo stato di insolvenza della S. nonostante la presenza in bilancio di un attivo patrimoniale risultante al 31 dicembre 2013 di oltre € 3.000.000.

Il Tribunale ha, infine, concluso la sua disamina sottolineando che:

- *"il codice antimafia non esclude, anzi espressamente ammette, che l'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro possa essere dichiarato fallito (art. 63 D.LGS n. 159/2011)";*

- *"... non può considerarsi fattore ostativo alla dichiarazione di fallimento la circostanza che tutti i beni aziendali siano sottoposti a sequestro dall'Autorità giudiziaria penale, in quanto, secondo il sistema delineato dall'art. 63 del D.LGS n. 159/2011, l'inesistenza di una massa attiva che possa essere attratta alla procedura fallimentare sarebbe verificabile solo ex post dagli organi del fallimento, una volta aperto il concorso, non potendo quell'inesistenza essere fatta oggetto di valutazione sommaria in sede prefallimentare"* (così a pag. 3 della pronuncia reclamata).

3. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2015 (contraddistinto col n. 583/15 di ruolo di V.G.) hanno interposto reclamo

in proprio e quali soci della S. chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e la condanna della S. al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di procedura fallimentare e di giudizio.

In detto procedimento si sono costituiti sia la Mica che la curatela del fallimento della società S. che hanno concluso per il rigetto del reclamo.

4. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2015 (contraddistinto col n. 598/15 di ruolo di V.G.) ha interposto reclamo la società S. per il tramite dei menzionati amministratori giudiziari, la quale ha concluso per la

revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e la condanna della Mica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Anche in tale secondo procedimento si sono costituiti la Mica e la curatela del fallimento della società S. parimenti concludendo per il rigetto del reclamo.

5. Così radicatosi il contraddittorio, disposta la comparizione delle parti, dopo un rinvio interlocutorio, i due giudizi sono stati trattenuti in decisione.

6. Va preliminarmente disposta la riunione del procedimento n. 598/15 V.G. al procedimento n. 598/15/ V.G., trattandosi di giudizi che hanno ad oggetto distinti reclami interposti avverso la medesima sentenza dichiarativa di fallimento.

7. Le valutazioni che seguono si sviluppano secondo l'ordine logico-giuridico delle varie questioni sollevate dalle parti.

8. Sulla legittimazione e l'interesse ad agire degli amministratori giudiziari del patrimonio aziendale e dell'intera partecipazione sociale della società dichiarata fallita ad interporre reclamo; sulla tempestività del reclamo proposto dalla società. Sulla legittimazione dei soci a proporre reclamo.

Come sopra esposto, risulta pacifico che il patrimonio aziendale e l'intera partecipazione sociale della S. siano sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12-sexies L. 356/92 nell'ambito del procedimento penale n. 30633/12 RGNR.

8.a. Con provvedimento del 5 novembre 2014 il GIP del Tribunale di Napoli, nel sostenere che *"in caso di sequestro della società nel suo complesso, l'amministrazione giudiziario, figura prevista in luogo del mero custode giudiziario, per i beni di natura produttiva che richiedono una gestione dinamica e non statica, riassume (in) tutti i diritti e gli obblighi dell'amministratore della società, seppur limitati per legge alla ordinaria amministrazione"* e che *"... l'amministratore giudiziario ha la rappresentanza legale processuale della società..."*, ha affermato che *"i dott.*

*nominati amministratori giudiziari, sono*

*legali rappresentanti delle società integralmente sequestrate"*, così disponendo la trascrizione della loro nomina nel registro delle imprese.

8.b. Sul punto il primo giudice ha atto della corretta instaurazione del contraddittorio, limitandosi a dar conto che si sono *"costituiti sia gli amministratori giudiziari, ..., sia a titolo di interventori adesivi ad opponendum, per contrastare l'avverso fallimento, i signori*

*questi ultimi quotisti della società debitrice"*, in ogni caso, osservando che *"... quand'anche si volesse ritenere che il provvedimento di sequestro del Giudice penale, pur legittimando l'Avv. , quali amministratori dell'azienda gestita dalla società resistente, non potrebbe tuttavia incidere sulla struttura organizzativa della società e sulla sua rappresentanza organica, di talchè quest'ultima continuerebbe ad essere formalmente conferita a , nondimeno il contraddittorio sarebbe ugualmente integrato in questa sede prefallimentare, in quanto anche la stessa Filosa ha svolto attività difensiva per contrastare il ricorso di fallimento"*.

8.c. Ciò posto, va subito evidenziato che la riflessione del Tribunale è risultata funzionale a verificare la corretta integrazione del contraddittorio, limitandosi ad osservare che nel procedimento di *prime cure* la società, legittimata passiva, ha partecipato con l'intervenuto di tutti i suoi potenziali rappresentanti, senza assumere specifica posizione sul (ben problematico e contrastato) tema relativo all'individuazione del soggetto al quale è riconducibile la rappresentanza della società nell'ipotesi di sequestro penale del suo patrimonio aziendale e delle quote sociali.

In tal guisa, nessuna erronea affermazione, avente concreta e giuridica rilevanza ai fini della decisione, può riconoscersi nell'apparato argomentativo sopra illustrato, stante la natura meramente ipotetica e, come tale, del tutto ininfluyente nell'economia della valutazione fornita dal giudice *a quo*, della prospettazione concernente la mancanza dei poteri rappresentativi (della società) in capo ai predetti amministratori giudiziari e del permanere dei relativi poteri in testa alla sig.

8.d. Sta di fatto che il tema è ora ripreso dalla curatela del fallimento, la quale nega che gli amministratori giudiziari dei citati beni (patrimonio aziendale e quote sociali) abbiano anche la rappresentanza della società,

---

*Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.*

sicchè, riconoscendo loro una legittimazione solo *iure proprio*, al pari di qualsiasi altro interessato, eccetto che per il reclamo depositato in data 29 aprile 2015 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese avvenuta in data 27 marzo 2015.

8.e. Osserva la Corte che vanno condivisi gli argomenti spesi dalla curatela del fallimento circa le ricadute del sequestro penale del patrimonio aziendale e delle quote sociali della società sull'assetto della rappresentanza dell'ente.

Nondimeno, nel caso di specie, vi sono margini per ritenere che i detti amministratori abbiano, nei fatti, acquisito il potere di amministrare la società e di rappresentarla processualmente.

Si è già dato conto delle ragioni per le quali il giudice penale ha ritenuto che i citati amministratori giudiziari siano anche amministratori della società, basate in buona sostanza sul rilievo secondo cui in caso di "*sequestro della società nel suo complesso*" l'amministratore giudiziario dei beni produttivi riassume in sé i diritti e gli obblighi dell'amministrazione di società.

Ebbene, si tratta di valutazione non condivisibile.

Non è questa la sede per una (necessariamente lunga) dissertazione sui plurimi temi implicati nella questione in esame.

Tuttavia, valgono le sintetiche osservazioni che seguono, che ripetono la lucide osservazioni della più attenta dottrina sul punto.

Non può assecondarsi l'idea della giuridica esistenza di un "*sequestro della società nel suo complesso*" e/o che il sequestro del suo patrimonio aziendale e delle sue quote conduca al medesimo effetto.

La società, invero, è il soggetto (nel caso di specie persona giuridica nella forma della s.r.l.), imprenditore collettivo che esercita l'attività di impresa.

Il soggetto di diritto, in quanto tale, non può essere oggetto dello spossessamento, che riguarda, invece, i beni sottoposti a sequestro, il che significa che il provvedimento cautelare non può riguardare la sostituzione

dell'imprenditore, comportando tale ipotetica soluzione un inaccettabile sequestro di persona giuridica.

La previsione di un "sequestro preventivo" che "abbia ad oggetto ... società" contemplato dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. costituisce riferimento lessicale non coerente con l'intero ordinamento societario e vale, con tutta probabilità, a rappresentare una sbrigativa ed atecnica formula sintetica volta a descrivere, sul piano empirico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali unitamente al patrimonio aziendale e con esso lo svuotamento di ogni potere gestorio da parte degli originari organi societari sul complesso dei beni sociali.

Oggetto del sequestro in esame è, da un lato, l'azienda, ovvero il complesso dei beni strumentali all'esercizio dell'attività economica, che - all'evidenza - non è confondibile col soggetto (la società) che svolge tale attività.

L'altro oggetto del sequestro è costituito dalle quote sociali, beni giuridici questi che esprimono il complesso dei diritti e dei doveri e delle facoltà dispositive derivanti dalla partecipazione sociale.

In tale pacifico distinguo risiede, dunque, l'errore concettuale di considerare sequestrata, nel delineato contesto, la "società", laddove oggetto della misura sono solo i suoi beni e la partecipazione, i quali costituiscono dotazione e beni del tutto diversi dal soggetto imprenditore.

Ciò spiega la ragione per la quale a mente dell'art. 41 d.lgs 159/11 (cd. codice antimafia e delle misure di prevenzione) l'amministrazione giudiziaria assume la gestione solo "dell'attività economica dell'azienda" (cfr. comma secondo del citato art. 41) ovvero del patrimonio sequestrato e non della società.

Il sequestro delle partecipazioni sociali e dell'azienda, dunque, non ha, di per sé, nessuna influenza sull'organizzazione propria della società e nella specie sugli organi societari, i quali, in realtà, restano immutati.

Tanto risulta chiaramente confermato con la forza (questa volta) di un chiarissimo dato testuale dalla previsione dell'art. 41, co. 6, d.lgs 159/11 a mente del quale "nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario

può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori".

La norma contempla, quindi, espressamente l'ipotesi di nomina di altro amministratore rispetto a quello precedente e la scelta potrebbe, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, ricadere, ai sensi dell'art. 2475 c.c. anche su uno dei soci e, pertanto, sull'amministratore giudiziario medesimo, atteso che questi, come amministratore delle quote sociali sottoposte a sequestro, è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali incorporati nella partecipazione stessa.

Per tale via, quindi, l'amministrazione giudiziario può acquisire la qualità di amministratore (volontario) nominato da sé medesimo, rivestendo le relative funzioni connesse alla carica e sopportando i conseguenziali oneri.

Nel delineato contesto, in conclusione, va escluso che il sequestro delle partecipazioni sociali e dell'azienda sociale abbia, di per sé (come invero ritenuto dal giudice penale), prodotto effetti sull'organo amministrativo della società in termini di automatica sostituzione di questi rispetto agli originari amministratori, potendo, invece, l'amministratore giudiziario gestire (con le modalità di un'amministrazione separata) l'azienda oggetto di spossessamento ed esercitare i diritti incorporati nella partecipazione sociale, tra cui quello di nominare i nuovi amministratori e, nel caso, anche di autonominarsi in tale carica.

8.f. Ebbene, nell'ipotesi in rassegna risulta che, all'esito del citato provvedimento del GIP, gli amministratori giudiziari abbiano provveduto ad iscrivere nel registro delle imprese la loro qualità di rappresentanti dell'impresa, intervenendo poi nel procedimento di *prime cure* ed ora articolando il reclamo in oggetto, spendendo e dichiarando la qualità di rappresentanti/amministratori giudiziari della S

Non consta che detti amministratori abbiano convocato l'assemblea ed abbiano provveduto formalmente ad autonominarsi amministratori (volontari) e legali rappresentanti della società.

Non risulta nemmeno che la tale decisione sia stata assunta con atto scritto tramite un procedimento extra-assembleare, ovvero mediante una

consultazione scritta o un consenso espresso per iscritto, come pure imposto dall'art. 2479 c.c.

Reperit. n. 304/2016 del 25/01/2016

Tuttavia, nei fatti e *quoad effectum*, non pare poter esservi dubbi sul rilievo secondo il quale i menzionati amministratori abbiano con i predetti comportamenti (iscrizione nel registro delle imprese della loro qualità di rappresentanti dell'impresa, spendita di tale qualità ed esercizio dei relativi poteri in sede giudiziaria), implicitamente quanto chiaramente, autoassunto la carica di amministratori e legali rappresentanti della società, ritenendosi investiti di tale dichiarata funzione in ragione del predetto provvedimento del giudice delle indagini preliminari.

Non rileva - a giudizio della Corte - la circostanza che tale determinazione degli amministratori, palesata da univoci comportamenti concludenti, sia chiaramente riconducibile ad un'attività eterodiretta o imposta dal provvedimento del giudice penale, atteso che ciò spiega ed integra solo le ragioni che hanno giustificato le menzionate iniziative poste in essere dagli amministratori, senza però nulla togliere all'obiettivo significato che le stesse assumono in termini di concreto esercizio delle potestà gestorie e rappresentative della società da parte dell'avv.<sup>to</sup> Romano e del dr. Siciliani.

Tanto precisato, non può non osservarsi che la decisione degli amministratori giudiziari di attribuirsi la qualità di rappresentanti e di amministratori dell'ente, per quanto teoricamente invalida (almeno per violazione della forma scritta), non risulta essere stato oggetto di impugnazione, il che consente alla stessa di spiegare, comunque, i suoi effetti e, conseguentemente, di legittimare l'operato degli amministratori giudiziari.

Per tali ragioni, dunque, va ritenuta, nel particolare contesto sopra delineato, la sussistenza della legittimazione degli amministratori all'esercizio dei poteri di rappresentanza della società dichiarata fallita, il che motiva non solo il rigetto della correlativa eccezione avanzata dalla curatela, ma anche di quella concernente la tardività del reclamo.

La notifica della sentenza dichiarativa di fallimento è stata, infatti, eseguita in data 1° aprile 2015, laddove il reclamo è stato depositato il 29 aprile 2015 e, dunque, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 18 l. fall.

*Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.*

Va solo aggiunto che concorre con quella dei predetti amministratori anche la legittimazione dei soci spesa dai citati amministratori, rientrano nel novero dei soggetti indicati dall'art. 18 l. fall nei termini di "qualunque interessato" ed ai quali è riconosciuto il potere di reclamare.

#### 9. Sull'identificazione del soggetto debitore.

La difesa della società insiste nel ritenere che il ricorso di fallimento, diretto nei confronti della "S. s.r.l." (cfr. pag. 1, 2 e 3 del ricorso) e/o contro la S. s.r.l. (cfr. pag. 3 del ricorso), sia stato proposto contro un "soggetto giuridico diverso dall'odierna comparente e reclamante", segnalando che "proprio in considerazione che il rapporto dedotto in giudizio fosse riferibile alla S. s.r.l. (assegni), avrebbe dovuto evidenziare la mancata corrispondenza fra lo stesso e gli atti processuali ad istanza della .." (così a pagg. 8/9 del reclamo).

Il motivo di doglianza non ha fondamento.

Giova sottolineare che l'identificazione del soggetto debitore, contro cui è stata diretta l'istanza di fallimento, risulta essere stata eseguita anche mediante l'indicazione del suo legale rappresentante, Sig.<sup>ra</sup> nonché della sede legale della società (Napoli, e soprattutto attraverso l'individuazione della partita iva n.

Ora, l'indubbia omissione, talvolta, della parola nel corpo del ricorso e delle parole nella richiesta conclusiva dell'istanza di fallimento traduce una mera inesattezza della denominazione sociale della società del tutto rilevante ai fini della corretta individuazione del debitore.

E ciò, sol considerando che nessuna incertezza, meno che mai assoluta, è possibile registrare in ordine all'individuazione del soggetto contro cui la domanda è stata rivolta, correttamente ed oggettivamente individuato anche col suo numero di partita iva, senza tacere che nessuna perplessità circa il soggetto debitore poteva e può essere giustificata, tenuto conto della puntuale indicazione di esso nei titoli di credito posti a base del ricorso.

Ove ciò non bastasse, la produzione ad opera della *Mica* della visura camerale della *S.* ha dissipato ogni ipotetico dubbio sull'identificazione del soggetto contro cui la richiesta di fallimento è stata rivolta.

In tale contesto, dunque, va conclusivamente riconosciuto che la predetta inesattezza non ha in alcun modo inciso o condizionato il diritto di difesa, come, del resto, è dimostrato dall'ampia attività difensiva svolta dalla società, il che consente di ritenere del tutto marginale la menzionata omissione nell'indicazione della denominazione sociale della *S.aem.*

10. Sull'esistenza del credito posto a base del ricorso.

Tanto la difesa della società, che quella dei soci, lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non contestato il credito posto a base del ricorso, assumendo invece che non solo vi era stata doglianza sul punto, ma che il creditore, che aveva fondato la pretesa sul mancato pagamento di tre assegni bancari relativo ad un asserito rapporto di fornitura, non aveva comprovato, anche a mente dell'art. 63, comma quinto, d.lgs 159/11, il rapporto sottostante, sottolineando sul punto che ciò integrava la presunzione che la società "... sia venuta in possesso degli assegni in maniera illegittima/abusiva" (cfr. pag. 14 del reclamo proposto dalla società).

Anche tale censura non può ricevere seguito.

Come è noto, l'art. 6 R.D. n. 267 del 1942, nello stabilire che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr., *ex multis* ed anche da ultimo, Cass. s.u. 1521/15 e Cass. ord. 163/16).

Ebbene, sul punto è sufficiente osservare, nei limiti della delibazione sommaria che occupa, che il credito posto a base della richiesta di fallimento non solo risulta sancito dai tre assegni prodotti (in originale) dall'istante, emessi dalla società debitrice, ma anche dai contenuti dell'estratto del registro delle fatture vendite (dichiarato conforme al suo originale e

regolarmente tenuto, come attestato dal notaio) versato in atti (già in *prime cure*) dalla *Mica*.

Non solo. Del complessivo credito di € 150.000,00 la creditrice ha detratto la somma di € 20.000,00, che assume essere già versata dalla *S.aem* in parziale esecuzione della relativa obbligazione, così come la medesima difesa di dà conto di essersi attivata per l'adempimento dell'obbligo e di aver ricercato con un'ipotesi transattiva, sicchè nel delineato quadro, per quanto ora rileva, va senz'altro riconosciuta la legittimazione della ricorrente quale più che verosimile creditore della società dichiarata fallita.

Va solo aggiunto sul punto che l'asserito illegittimo o abusivo possesso dei predetti titoli di credito da parte della società ricorrente costituisce allegazione priva di ogni benchè minimo riscontro, mentre non risulta pertinente il richiamo all'art. 63, comma 5°, d.lgs 159/11 (per quanto il citato registro delle vendite già valga ad accreditare la sussistenza del rapporto sottostante), ove si consideri che il meccanismo di riconoscimento del credito ivi contemplato opera in fase di formazione dello stato passivo e non ai fini della dichiarazione di fallimento in ordine al quale la delibazione sommaria sulla sussistenza del credito è solo funzionale alla verifica della legittimazione del creditore istante.

#### 11. Sullo stato di insolvenza della società dichiarata fallita.

I reclamanti negano lo stato di insolvenza della società *S* evidenziando che il dedotto inadempimento della ragione creditoria vantata dalla *S* sarebbe riconducibile ad una condizione di temporanea difficoltà finanziaria determinata dal sequestro penale del patrimonio aziendale e delle quote sociali e, comunque, superabile in considerazione del valore dell'attivo (oltre 3 milioni di euro nell'anno 2013), tenuto altresì conto della liquidità derivata dalla vendita nell'anno 2014 di un bene immobile.

Ebbene, anche tale censura non merita di essere accolta.

Va sul punto osservato che la dedotta temporaneità della obiettiva situazione di illiquidità della società non ha ricevuto nessuna giustificazione, non essendo stato rappresentato, nemmeno in termini di allegazione, alcun

Va, piuttosto, preso atto che la stessa Sig.<sup>ra</sup> in sede in interrogatorio ha riferito al curatore che *"le cause del fallimento sono da ricercarsi nei ritardati incassi dei crediti, nella difficoltà di reperire nuovi lavori - in virtù della crisi del settore edile - nonché nel blocco dell'attività dovuta al provvedimento cautelare emesso dall'Autorità Penale nell'ottobre 2014"* (cfr. verbale del 22 giugno 2015, doc. n. 13 prodotto dal curatore).

Non si ha motivo di dubitare della correttezza di tale ricostruzione, solo osservando che il citato sequestro penale non può, di certo, valere come esimente della predetta crisi finanziaria, operando semmai come obiettiva concausa.

Sta di fatto che la perdurante impotenza finanziaria della società è resa evidente non solo dall'ingiustificato inadempimento dell'obbligazione dedotta dal creditore istante, ma anche e soprattutto dalla sussistenza dei plurimi potesti delle cambiali (in numero di undici e per un ammontare complessivo di € 76.750,00) e degli assegni (in numero di 6 e per un ammontare complessivo di € 57.020,12 ) di cui alle visure prodotte dal curatore (cfr. doc. n. 12), il che dimostra che nemmeno la vendita dell'opificio industriale sito in \_\_\_\_\_, avvenuta il 14 maggio 2014 (cfr. doc. n. 11 prodotta dal curatore), ha consentito alla società di superare detta crisi, se è vero che la data di levata di protesto di tutti i predetti titoli di credito è successiva alla menzionata vendita.

Non occorrono, allora, soverchie riflessioni per ritenere che non è stata accreditata nessuna verificabile prospettiva di fuoriuscita dalla predetta crisi finanziaria della società, persistita anche dopo la liquidazione di un importante *asset* patrimoniale, il che giustifica la corretta valutazione da parte del Tribunale e ora la conferma della riflessione circa la ricorrenza del perdurante stato di insolvenza della S.

12. Sulla compatibilità tra il sequestro penale dell'azienda e delle quote sociali e la procedura concorsuale fallimentare.

Sul tema in commento, che è l'unico a rilevare nella presente sede, non occorre, per la verità, indugiare più di tanto.

- *"Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca".*

- *"... Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare".*

*"Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto".*

*"Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.*

*"In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero".*

*"L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace".*

Risulta, allora, chiaro da tali contenuti che il legislatore abbia espressamente contemplato il "fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca", stabilendo che "in caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni esso" e che il fallimento debba essere chiuso "se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro" ed eventualmente riaperto se la revoca del sequestro o della confisca interviene dopo la chiusura del fallimento.

Ebbene, non vi è dubbio che il delineato rapporto valga a configurare la cd prevalenza della procedura penal-preventiva rispetto a quella fallimentare, ma non vi è, del pari, dubbio che tale rapporto presuppone la compatibile coesistenza delle due procedure, il che è quanto basta per ritenere che il fallimento della società S correttamente è stato dichiarato, pur in presenza del suddetto sequestro.

### 13. Sulla competenza per territorio del Tribunale di Napoli.

Non merita seguito nemmeno l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli.

Va dato, infatti, conto che la sede legale della società è indicata presso il registro delle imprese (cfr. visura camerale prodotta) in

La stessa sig.<sup>r</sup> in sede di interrogatorio ha riferito al curatore che la sede della società era situata in Napoli presso il predetto indirizzo laddove "in avevo un capanno industriale poi ven(d)uto agli inizi del 2014 ove erano dislocato anche gli uffici al piano superiore".

Nondimeno, con singolare contraddizione, la difesa della società seguita a ritenere che la sede sia in mentre quella dei soci assume che essa dovrebbe essere individuata in Marigliano "come dimostrato dalla documentazione della procedura penale depositata in atti".

Ebbene, entrambi richiamo risultano del tutto inconcludenti.

L'ubicazione di individuava, infatti, la sede cd. operativa ovvero il luogo ove era sito il capannone industriale (non anche quello direttivo ed organizzativo), poi concesso in locazione nel mese di gennaio 2014 (cfr. atto Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.

di vendita., doc. 11 prodotto dalla curatela) e dunque oggetto di vendita nel mese di maggio 1014, come sopra indicato.

Si tratta, dunque, di luogo nel quale non è stato dimostrato che la società avesse il proprio centro direttivo ed amministrativo, ma solo un opificio comunque dismesso da circa un anno rispetto a deposito del ricorso di fallimento (4 dicembre 2014).

La documentazione richiamata dalla difesa di \_\_\_\_\_ dà conto che in \_\_\_\_\_ - i Carabinieri del Gruppo Castello (\_\_\_\_\_ hanno rinvenuto presso una "villa-abitazione in uso all'indagine \_\_\_\_\_ della dotazione informatica (un'unità di sistema, monitor e server), mentre a \_\_\_\_\_ sono stati rintracciati dei timbri della *S.aem.*

Si tratta in questo caso di luoghi nei quali - con ogni evidenza - non è possibile individuare nessuna compiuta attività direttiva e/o gestoria della società.

Sulla scorta di tali contraddittori ed inconcludenti elementi deve allora riconoscersi che non può ritenersi superata la presunzione tra sede legale e sede effettiva della società.

#### 14. La decisione.

Alla stregua delle riflessioni svolte entrambi i reclami vanni respinti e la sentenza reclamata integralmente confermata.

#### 15. Il regime delle spese.

Le spese del procedimento in oggetto seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata dispositivo, tenuto conto dell'omogeneità delle difese svolte dalla curatela in relazione ai due reclami.

15. a. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 115/01 (come inserito dall'art. 17 L. 228/12) e stante la pacifica natura impugnatoria dei reclami in oggetto, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

---

*Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.*

La Corte d'appello di Napoli - prima sezione civile - in composizione, decidendo sul reclamo proposto da *[nome società]* (proc. n. 583/15 V.G.) nei confronti della società *[nome società]* s.p.a. e del curatore del fallimento della società *[nome società]* s.r.l., nonché su quello interposto dalla società *[nome società]* S (proc. n. 598/15 V.G.) nei confronti della società *[nome società]*, e del curatore del fallimento della società *[nome società]*, entrambi avverso la sentenza n. 80/2015 del 26 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Napoli - settima sezione civile - ha dichiarato il fallimento della società *[nome società]*, così provvede:

- ✓ disposta la riunione del procedimento n. 598/15 V.G. al proc. 598/15 V.G.;
- ✓ rigetta i reclami;
- ✓ pone a carico di *[nome società]* nonché della società *[nome società]* s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in favore del curatore del fallimento della società *[nome società]* nella misura di € 2.500,00 a carico di ciascuna delle due parti reclamanti, oltre al rimborso forfettario (15%) IVA e CVA sul dovuto;
- ✓ da atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 115/01 (come inserito dall'art. 17 L. 228/12), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*[firma]*  
(dr. Ugo Candia)

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Maria Rosaria Cultrera)



Proc. n. 583/15 in esso riunito il n. 598/15 v.g.

Pagina 18 di 18